

Allegato "C" all'atto n.

di Rep.

STATUTO
della
FONDAZIONE
"ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere"

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata
"ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere"
(di seguito la "**Fondazione**").

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.
La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, si propone di

- studiare le principali problematiche della salute femminile e di genere con l'obiettivo di migliorarne la consapevolezza sociale e politica e definire le azioni utili per promuovere l'equità della salute;
- valutare l'impatto sociale ed economico nonché le implicazioni giuridiche e assicurative relative alle più frequenti patologie femminili e non solo, al fine di definire una migliore allocazione delle risorse;
- promuovere e divulgare la ricerca di base e clinica sulle principali patologie legate alla salute di genere anche in collaborazione con il Club delle ricercatrici (Tiws) Onda;
- promuovere la comprensione del significato e delle implicazioni legate alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione e nei trattamenti;
- fornire informazioni e sollecitare l'attenzione delle Istituzioni, del mondo della medicina, delle aziende, delle associazioni di pazienti e della popolazione in generale rispetto ai temi della salute genere specifica;
- promuovere l'insegnamento dei problemi della salute delle donne in ambito scolastico e universitario;
- valorizzare il ruolo della donna nella società in funzione della promozione del proprio e altrui benessere, promuovendo azioni educative in merito ai fattori di

rischio, all'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, nonché sugli stili di vita più salutari;

- promuovere pari opportunità per le donne, anche in posizioni di leadership, nel settore medico-sanitario;
- tutelare la salute di genere in ambito lavorativo anche relativamente al reinserimento sul posto di lavoro dopo una malattia;
- facilitare e promuovere l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale attraverso specifiche iniziative di valutazione e di riconoscimento;
- intercettare i bisogni e le problematiche a livello locale attraverso le Antenne di Onda facendosi portavoce con le Istituzioni centrali e parallelamente coinvolgere le Antenne per trasmettere e promuovere sul territorio le iniziative dell'Osservatorio
- sensibilizzare un gruppo di Parlamentari nonché gli Organi regionali sulle tematiche legate alla salute di genere al fine di inserire nelle loro agende appropriate attività istituzionali;
- promuovere l'applicazione dei diritti civili, in particolare di quelli legati al fine vita (dichiarazioni anticipate di trattamento) affinché sia tutelata la dignità delle persone anche nella fase finale dell'esistenza.

3.2. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può:

- promuovere studi, pubblicazioni, conferenze divulgative e congressi scientifici in collaborazione con Enti ed Istituti, Ospedali, Residenze Sanitarie Assistenziali, associazioni e fondazioni interessati coinvolgendo anche le Istituzioni centrali e regionali in un'appropriata azione di lobby;
- attivare collaborazioni con associazioni e fondazioni di riferimento.
- promuovere ogni altra iniziativa coerente volta al perseguimento delle finalità istituzionali nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.


3.3 La Fondazione può compiere, altresì, ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva può:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:



- a) dal Fondo di Dotazione vincolato;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

Articolo

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Revisione;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico.

6.2. A chi rivesta cariche sociali potrà essere riconosciuto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'ufficio e debitamente documentate, un compenso individuale proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, vengono nominati per cooptazione dal consiglio in scadenza che ne determina, altresì, il numero ai sensi del precedente comma 7.1.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

7.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare il Segretario generale;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale;
- j) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente a qualsiasi titolo cessati;
- k) coopta i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati ed eventuali nuovi consiglieri;
- l) nomina a maggioranza assoluta dei suoi membri i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico nonché il suo Presidente ai sensi del successivo articolo 13;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- p) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o

anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di

Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, in tali casi, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Organo di Revisione

11.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dal Prefetto di Milano.

11.3 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

11.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Segretario

12.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione.

A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Direttivo, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Direttivo, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

12.4 La carica di segretario è incompatibile con quella di consigliere della Fondazione.

Articolo 13

Comitato Tecnico - Scientifico

13.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Tecnico Scientifico, composto da un massimo di venti membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, il Presidente del Comitato.

13.2 Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico - Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico uno dei consiglieri della Fondazione con funzione di segretario della riunione.

13.3 Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato Tecnico Scientifico inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente e il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

14.2 E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri in carica.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile.


In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro, che abbia finalità di pubblica utilità analoghe a quelle della Fondazione, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Norme applicabili

17. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.